

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 42-3099

Iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980.



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI

DGR 42-3099/2026/XII

OGGETTO:

Iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980.

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

- l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) è stata istituita ai sensi degli artt. 63 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980, il quale prevede che *“Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche”*;
- ai sensi dell'art. 64 del Decreto predetto *“Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche”*;
- il D.M. 564 del 28 aprile 2021 ha aggiornato i criteri di iscrizione all'ANR e che in base ad esso possono presentare domanda di iscrizione alla “sezione generale” dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche *“le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del Codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”* (art. 1 comma 2);
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 353 del 14 aprile 2022, possono essere iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, tra gli altri soggetti:
 - *“le amministrazioni, gli istituti, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici e privati che svolgono, per finalità statutarie, attività di ricerca o di promozione o sviluppo della ricerca (lett. a))*;
 - *i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e/o promozione della ricerca (lett. b))*;
- lo Statuto della Regione Piemonte (L.R. 4 marzo 2005, n. 1) prevede, all'art. 14, comma 2) del Titolo I “Principi Fondamentali”, che la *“Regione sostiene e incentiva la ricerca, anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca”*;
- la L.R. n. 37 del 29 giugno 1978 e s.m.i. ha istituito il Museo Regionale di Scienze Naturali

(MRSN) le cui finalità primarie, sancite all'art. 2, sono:

1- promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza.

2- mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino e del MRSN;

3 - favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione.

4 - provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte e favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte;

- il **Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali, approvato con D.C.R. n. 609 del 17 aprile 1980**, in armonia con la Legge Istitutiva del Museo, presenta, all'art. 1, finalità che includono:

1- la promozione della cultura scientifica e dell'interesse per le scienze naturali, con particolare attenzione alla formazione e aggiornamento di studenti e insegnanti (lettera a);

2- lo sviluppo della ricerca scientifico-naturalistica di carattere sistematico, curandone gli aspetti interdisciplinari ed ecologici, e favorendo gli scambi culturali con Università e altri istituti scientifici operanti nella Regione (lettera b);

3- l'accrescimento e valorizzazione delle collezioni scientifiche mediante attività di ricerca, campagne di scavo e scambi scientifici (lettera c).

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale "Cultura, Turismo, Commercio e Sport"- settore "Museo Regionale di Scienze Naturali" risulta quanto segue:

la predetta ANR ha finalità ricognitive di tutte le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca scientifica e tecnologica e/o che siano destinatari di finanziamenti pubblici riguardanti l'attività di ricerca;

l'iscrizione all'ANR, ai sensi dell'art. 64 del Decreto predetto, è quindi per i soggetti indicati dalla normativa sopra citata *condicio sine qua non* per l'accesso a finanziamenti pubblici, i cui specifici requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione sono richiesti dai singoli avvisi di gara e dalla relativa normativa;

la disposizione contenuta all'art. 14, comma 2 dello Statuto, che prevede che "**la Regione** sostiene e incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca", conferma come la promozione della ricerca rientri tra le finalità istituzionali della Regione;

tale funzione si esplica anche attraverso le proprie articolazioni organizzative incardinate nelle Direzioni regionali competenti, incluso il settore regionale "Museo Regionale di Scienze Naturali";

le citate finalità contenute nell'art. 14, comma 2 dello Statuto, nonché nella legge istitutiva del Museo (Legge Regionale n. 37 del 29 giugno 1978) e nel relativo Regolamento (approvato con D.C.R. del 17 aprile 1980) configurano in modo esplicito lo svolgimento di attività di promozione e sviluppo della ricerca del museo della Regione, in perfetta linea con quanto richiesto all'art. 1 comma 2 del D.M. 564 del 28 aprile 2021 e all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. n. 353 del 14 aprile 2022 e in coerenza con il quadro statutario regionale sopra richiamato;

sussistono, pertanto, i presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione della Regione Piemonte alla sezione generale dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, al fine di poter *accedere ai finanziamenti pubblici in materia di ricerca come previsto dal citato art. 64 del predetto decreto*;

inoltre, a seguito di specifici approfondimenti da parte del predetto Settore, volti a riscontrare la prassi seguita da altre amministrazioni regionali, come da documentazione agli atti dello stesso, è emerso che attualmente due Regioni italiane (la Regione Basilicata e la Regione Molise) risultano già ammesse all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 353 del 14 aprile 2022;

il Soggetto tenuto a presentare istanza all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell'art. 1

comma 1, D.M. 353 del 14 aprile 2022, è il Legale Rappresentante dell'Ente Regione Piemonte e la relativa istanza può essere presentata anche da un suo delegato.

Alla luce delle risultanze istruttorie esposte, si ritiene opportuna l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui all'art. 64 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980, *condicio sine qua non* per l'accesso ai finanziamenti pubblici in materia di ricerca, demandando alla direzione regionale "Cultura, Turismo, Sport e Commercio", Settore regionale "Museo Regionale di Scienze Naturali", il compimento di tutti gli atti e adempimenti necessari, consequenziali e correlati alla procedura per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'ANR, tramite la piattaforma del Ministero dell'Università e della Ricerca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 564 del 28 Aprile 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 353 del 14 Aprile 2022;
- la legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte";
- la legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, recante "Istituzione del Museo Regionale di Scienze Naturali";
- il Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali, approvato con D.C.R. n. 609 del 17 aprile 1980.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ("Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361") e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto con l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, la Regione Piemonte non si assume alcuna obbligazione giuridica e, pertanto, non vi sono impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25.1.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di procedere, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 382 del 11 luglio 1980, con l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;

- di demandare alla direzione regionale "Cultura, Turismo, Sport e Commercio", Settore regionale "Museo Regionale di Scienze Naturali", il compimento di tutti gli atti e adempimenti necessari, consequenziali e correlati alla procedura per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'ANR, tramite la piattaforma del Ministero dell'Università e della Ricerca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte